



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 29/05/2003

ORDINANZA DELL'ASSESSORE AL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE 21 maggio 2003, n. 1

Ordinanza balneare - Disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni rivieraschi della Regione Puglia.

L'Assessore al Demanio Marittimo Fluviale e Lacuale

CONDIDERATA

la necessità di emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni rivieraschi della Regione Puglia;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 di "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 400/93" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni, recante riforma della disciplina al settore del commercio;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e le successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 25 recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nella Regione Puglia;

VISTA la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 di disciplina del commercio su aree pubbliche ;

VISTA la Circolare n° 120 Serie I Titolo: Demanio Marittimo dell'Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTI gli articoli 28, 30, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

SENTITI i rappresentanti degli Enti Locali interessati, le Capitanerie di porto operanti sul territorio

pugliese e le Organizzazioni ed Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia nonché i competenti provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime;

O R D I N A

ART. 1

Disposizioni Generali

1. Ai fini della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sul litorale pugliese, la stagione balneare è compresa tra il 01 maggio ed il 30 settembre 2003.
2. All'interno del periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nell'art. 4, Capo C) della presente Ordinanza.
3. Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvataggio, dovranno predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
4. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e 05.00 del mattino è vietato l'accesso in spiaggia, salva diversa disciplina emanata dai Comuni previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

ART. 2

Specchi di mare riservati alla balneazione

1. In considerazione della elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva (e 100 metri dalle coste a picco) è riservata alla balneazione, salvo quanto indicato nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.
 - a) Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari di strutture balneari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 uno dall'altro, in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, nel numero minimo di due. Gli stessi Concessionari devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
 - b) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere; qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso,devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".
 - c) I Comuni rivieraschi per le spiagge libere ed i Concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (- 1,60 metri) per i non esperti di nuoto mediante posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 20 uno dall'altro; qualora i Comuni ed i Concessionari non provvedano in tal senso devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la

seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (- 1,60 metri) NON SEGNALATO".

2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, E' VIETATO:

- a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, ovvero bumpers e simili, nonché delle imbarcazioni a motore o a vela se condotte a remi. Le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo. E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
- b) l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima.

ART. 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente ordinanza E' VIETATO:

- a) Lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi a ciò destinati, sempre che non comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) Occupare con ombrelloni, sedie o sdraio e/o altre attrezzature mobili la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5 destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, la fascia di spiaggia (battigia) non deve essere comunque inferiore a metri 3.

Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

- d) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, fuori dalle zone consentite;
- e) Campeggiare;
- f) Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso ovvero alla pulizia delle spiagge;
- g) Praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- h) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti.
- i) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia, nonché farne uso tra le ore 13,30 e le ore 16,00;
- j) Esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Settore regionale (da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento);
- k) Nell'ambito dell'area della concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l'installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra

Amministrazione;

l) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

m) Accendere fuochi o fare uso di fornelli sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;

n) Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri;

o) Effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati;

p) Effettuare pubblicità mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni:

p)1. sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni comunali.

I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual volta richiesto dal Settore regionale al Demanio Marittimo, dalla Capitaneria di Porto e dagli Enti Locali, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità;

p)2. su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato secondo i limiti e con le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni comunali.

Oggetto della pubblicità deve essere soltanto la gita in mare.

q) Effettuare lavori di straordinaria manutenzione di cui all'art. 31, lett. b) della Legge n° 457/78 e successive modificazioni, nonché interventi soggetti a concessione edilizia durante la stagione balneare, salva espressa autorizzazione del Settore regionale al Demanio Marittimo.

2. Disciplina dei corridoi di lancio.

Nelle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti diversi da natanti da diporto di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalo e simili le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con ordinanze dei Capi dei Circondari marittimi nell'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e della navigazione da diporto.

ART. 4

Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari.

Capo A) Disciplina generale degli arenili

1. Gli stabilimenti sono aperti al pubblico, per la balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

2. I concessionari di strutture balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dalle Ordinanze in vigore dell'Autorità Marittima competente, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità Marittima ovvero secondo quanto disciplinato nel capo c) del presente articolo.

Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità fino all'accertamento del ripristino del servizio;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, copia della presente Ordinanza, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare oltre che al Settore regionale al Turismo, anche al Settore regionale al Demanio Marittimo ed al Comune, nonché la tabella dei significati delle bandiere di segnalazione;

c) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

3. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Analogamente, i Comuni rivieraschi devono provvedere nelle aree di spiaggia libera alla pulizia degli arenili, salva diversa competenza dell'Amministrazione Provinciale.

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. Le zone concesse possono essere recintate esclusivamente alle seguenti condizioni:

3 solo nel periodo della stagione balneare come sopra individuata, possono essere posizionate delle recinzioni con sistema a giorno ed altezza dal piano di campagna non superiore a ml. 1,50 che non impediscano in ogni caso la visuale del mare, con esclusione del fronte mare che deve rimanere libero;

3 solo nel periodo invernale, qualora nell'ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni, ecc., ove ricoverare beni ed attrezzature amovibili costituenti patrimonio del Concessionario, possono essere individuate e recintate nell'ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di mq 100 con analogo sistema a giorno di altezza non superiore a ml. 2,00;

3 le recinzioni delle aree adibite a gioco, qualora le medesime siano utilizzate solo per periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;

3 sono comunque fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge.

L'eventuale installazione di recinzioni deve rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il Concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni di altre Amministrazioni restando l'Amministrazione regionale manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistema di recinzione.

Inoltre:

- a) Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone disabili.
- b) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione alla Regione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Per le spiagge libere tale incombenza è carico delle Amministrazioni comunali.

6. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Di tali disposizioni dovrà essere data comunicazione alla Regione ed alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

7. La locazione dei natanti è vietata quando per condizioni meteomarine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza per gli utenti. Il locatore ha l'obbligo di segnalare detto divieto secondo quanto a riguardo indicato dall'Autorità Marittima

Capo B) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

- a) Un'idonea imbarcazione di emergenza, riportante la medesima scritta, ovvero secondo quanto a riguardo indicato dall'Autorità Marittima;
- b) Almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori sistemazioni

antincendio;

c) Ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso.

d) Presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso contenente: 1 flacone da 250 cc. di acqua ossigenata, un flacone da 250 cc. di soluzione fisiologica sterile, 5 confezioni di buste di garza idrofila sterile (cm. 10 x 10), 1 kg. di garza idrofila non sterile (cm. 20 x 20) 1 confezione di cerotto medicato (varie misure), 1 tubetto di antistaminico, 1 kit per medicazione (forbici e pinze di tipo Kenner, 1 confezione di guanti monouso in lattice);

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

4. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con la esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.

7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Capo C) Disciplina particolare dei servizi di salvamento

Qualora non in contrasto con l'Ordinanza dell'Autorità Marittima:

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione con almeno due assistenti bagnanti.

2. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza di una imbarcazione di emergenza presso ogni stabilimento ovvero, in alternativa, la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.

Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

3. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovrà essere issata:

BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio

BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine della Capitaneria di Porto o della Regione Puglia - Settore Demanio Marittimo.

Su ciascun pennone, come pure in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere.

4. Alla postazione di salvataggio devono essere preposti almeno due assistenti bagnanti muniti di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla "M.I.P.". Deve essere, inoltre, previsto n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.

L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio dalla ore 09,00 alle ore 19,00.

In considerazione della minore affluenza di bagnanti, nella prima e nell'ultima mezz'ora del predetto arco di tempo è consentita la parziale disattivazione del servizio di salvataggio sino al 50% del numero degli assistenti bagnanti e, comunque, con la presenza di almeno n° 2 unità, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca.

Analoga disattivazione è altresì consentita dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per la consumazione del pasto.

In alternativa, è consentita l'interruzione totale del servizio per un periodo di tempo più limitato, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

L'assistente bagnanti deve stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di servizio pronto ad entrare in acqua con il battello di salvataggio. Deve prendere il mare con il battello di salvataggio ogni volta che le condizioni meteomarine e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno.

In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

5. E' obbligo dei titolari degli stabilimenti balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di moscone o altro idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate al punto C.3, fischietto, maschera, pinne, binocolo.

6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'ufficio del demanio regionale entro il 31 maggio 2003, una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, ovvero in alternativa il numero dei mosconi, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

La Regione Puglia si riserva di modificare e/o integrare il piano collettivo di salvataggio in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

7. Fino al 31 maggio e dopo il giorno 14 settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non saranno tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiere rosse di cui al punto C. 3 cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia provvista di servizio di salvamento".

Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.

Presso gli stabilimenti balneari ove è prevista l'attivazione di una postazione di salvataggio durante la stagione balneare in cui è previsto il servizio obbligatorio, devono essere sempre presenti le dotazioni di

salvataggio di cui al punto C. 5.

8. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.

ART. 5

Specchi di mare vietati alla balneazione

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

ART. 6

Disciplina della pesca

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

ART. 7

Sicurezza dei natanti da diporto - Disciplina dello sci nautico - Locazione dei natanti da diporto - Impiego e circolazione delle tavole a vela, degli acquascooter e natanti similari

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

ART. 8

Disposizioni finali

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia dalle Autorità a ciò preposte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bari, li 21 maggio 2003

Il Dirigente del Settore L'Assessore
Domenico Magistro Avv. Roberto Ruocco

La presente Ordinanza:

sarà inviata per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà disponibile sul sito www.regione.puglia.it